

## CONTRIBUTI DI REVISIONE BIENNIO 2023/2024

D.M. 26.05.2023 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10.07.2023

### SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)	d)	e)
<b>numero soci</b>	fino a 100	da 101 a 500	sup. a 500	sup. a 500	sup. a 500
<b>capitale sociale sottoscritto</b>	fino a € 5.160,00	da € 5.160,01 a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00
<b>fatturato (vedi nota 3)</b>	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
<b>casi particolari (vedi nota 6)</b>	enti in liquidazione volontaria - enti di nuova costituzione				
<b>A - SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE</b>					
<b>1) COOPERATIVE e CONSORZI</b>	<b>280,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>2.380,00</b>
<b>2) COOP. EDILIZIE non iscritte</b> all'Albo nazionale delle soc. coop. ed. di abitazione e loro consorzi.					
<b>B - SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE</b>					
<b>1) COOPERATIVE E CONSORZI</b>					
a) con fatturato superiore a € 22.523.684,82					
b) con partecipazioni di controllo in spa e srl					
c) soggette a certificazione annuale del bilancio (vedi nota 5)	<b>420,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>3.570,00</b>
<b>2) COOP. EDILIZIE iscritte</b> all'Albo naz.coop.edilizie che abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio (vedi anche nota 2)					
<b>3) COOPERATIVE SOCIALI</b>	<b>364,00</b>	<b>884,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>2.249,00</b>	<b>3.094,00</b>

#### NOTE

<p><b>1) L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei <u>parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.</u></b> La categoria contributiva è quella in cui si colloca il <b>parametro più alto.</b> Esempio: soci n. 50 cat. a), capitale sociale € 45.000,00 cat. c), fatturato € 100.000,00 cat.b): il contributo dovuto sarà quello previsto dalla cat.c).</p> <p><b>2) Le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale coop. edilizie di abitazione che non hanno già realizzato o avviato un programma edilizio sono esentate dalla maggiorazione del 50% e quindi potranno versare il contributo di cui al <b>quadro A-</b></b></p> <p><b>3) Per fatturato deve intendersi il "valore della produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.</b> Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico di cui all'art. 2425 c.c..</p> <p><b>4) Tutte le cooperative edilizie dovranno versare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per il tramite dell'Agenzia delle entrate - modello F24 - codice tributo 3011) una ulteriore somma pari al 10% del contributo dovuto (art. 20, comma c) legge n. 59/92).</b></p> <p><b>5) Sono soggetti a <u>Certificazione obbligatoria del bilancio</u> gli enti che possiedono uno dei seguenti parametri:</b> a) valore della produzione superiore a € 60.000.000,00 b) partecipazioni di controllo in società per azioni c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiore a € 2.000.000,00 d) con riserve indivisibili superiori a € 4.000.000,00</p> <p><b>6) - Gli enti in liquidazione volontaria deliberata entro il termine di pagamento dei contributi di revisione (09.10.2023) verseranno i rispettivi importi di colonna a). - Per gli enti costituiti nel corso del biennio il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il contributo è determinato sulla base dei parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel R.I..</b></p> <p><b>7) Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative:</b> - iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31.12.2023; - che hanno depositato presso la C.C.I.A.A. il bilancio finale di liquidazione (entro 09.10.2023); - in liquidazione coatta amministrativa/fallimento; - nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio (con o senza liquidatore) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c..</p>
--

**AVVERTENZA: il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. e cioè entro il 09.10.2023.**

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, è applicata, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 273/02, una sanzione pari al 5% del contributo se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

L'omesso pagamento oltre il biennio di riferimento comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

**LE SOCIETA' CHE ADERISCONO AD UNA ASSOCIAZIONE DOPO IL TERMINE DI PAGAMENTO, DEVONO VERSARE IL CONTRIBUTO AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY.**

**SI RICORDA CHE LE COOPERATIVE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE NON DEVONO UTILIZZARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE.**